

**COMUNE DI VITULAZIO  
(Provincia di Caserta)**

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Verbale n. 33 del 17/10/2024**

**Parere sulla Proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale” sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività (PIAO) 2024-2026”**

L'anno 2024 il giorno diciassette del mese di ottobre, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Vitulazio, dott.ssa Patrizia Maffei, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21/12/2022

Ricevuto

in data 17/10/2024, tramite posta elettronica certificata, la richiesta di esprimere parere di competenza in merito alla proposta di Giunta Comunale avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale” sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività (PIAO) 2024-2026,

Visti

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo il quale: *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *“i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia*

*demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;*

- l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) (lettera abrogata dall’art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”;*

- l’art. 1, comma 557-ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, “*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

- l’art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «*Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*», e quindi con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

- il D.M. 17.03.2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” con decorrenza 20 aprile 2020, che ha provveduto ad “*individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia*» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell’Interno 8.06.2020);

- l’art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e*

progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;

- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*

- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Visto altresì,

il Decreto 08.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e integrate in data 02/08/2022;

Esaminata

La proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione –PIAO 2024-2026), i prospetti di calcolo in esso contenuti, il Piano occupazionale, inviati dall'Ente;

Preso atto

che il Comune ha previsto per l'anno 2024 l'assunzione **a tempo indeterminato** di:

**2024**

- N.1 Funzionario amministrativo contabile a tempo indeterminato, part-time, 18 h settimanali, spesa annua comprensiva di oneri al netto di Irap € 15.565,81;
- N. Istruttori amministrativo contabile, a tempo indeterminato, part-time, 18 h settimanali, spesa annua comprensiva di oneri al netto di Irap € 14.345,70;

- N. 1 Istruttori tecnico, a tempo indeterminato, part-time, 18 h settimanali, spesa annua comprensiva di oneri al netto di Irap € 14.345,70;
- N. 1 Operatore esperto, a tempo indeterminato, part-time, 18 h settimanali, spesa annua comprensiva di oneri al netto di Irap € 12.764,23;
- N. 1 Operatore esperto, a tempo indeterminato, part-time, 18 h settimanali, spesa annua comprensiva di oneri al netto di Irap € 12.764,23, riserva L. 68/1999;
- Sono previste, inoltre, n. 2 procedure di progressione tra le Aree ai sensi dell'art. 13 comma 6 del CCNL 16 novembre 2022, finanziate secondo il dettato dell'art. 13 comma 9 CCNL 16/11/2022 e n. 1 progressione tra le Aree ai sensi dell'art. 15 del citato CCNL, spesa annua comprensiva di oneri al netto di Irap per € 6.168,00

Che l'incremento di spesa previsto per le assunzioni a tempo indeterminato è pari a € 75.953,67, oltre irap.

E' prevista, inoltre, l'assunzione, per l'anno 2024 di:

- N. 2 Funzionari, assistenti sociali, a tempo indeterminato, part-time, 18 ore (mediante risorse stabilite dall' art. 1, comma 792, della legge 178/2020, che ha provveduto ad incrementare la dotazione del FSC (fondo di solidarietà comunale), spesa di € 32.107,32, tale importo non rientra nella spesa complessiva per il personale ai fini della verifica del limite;

Sono da ritenersi escluse dal limite tutte le spese di personale che trovano copertura in etero-finanziamenti.

Il piano prevede per l'anno 2024 inoltre assunzioni **a tempo determinato**:

#### 2024

- N. 1 funzionario amministrativo a tempo determinato e parziale (12 h), spesa annua comprensiva di oneri al netto di Irap per € 10.377,21;
- N. 2 Istruttori amministrativi, a tempo pieno e determinato, ex art 90 Tuel, spesa annua comprensiva di oneri al netto di Irap per € 57.382,80;
- N. 2 Istruttori amministrativi, a tempo parziale (12 h) e determinato, ex art 90 Tuel, spesa annua comprensiva di oneri al netto di Irap per € 19.127,60;

La spesa derivante da nuove assunzioni a tempo determinato per € 86.887,61, oltre gli emolumenti di cui all'art. 90 comma 3 del D.Lgs 267/2000 calcolati in € 24.760,00 comprensivi di oneri a carico dell'Ente per € 4.760,00 è pari ad un totale complessivo di € 111.647,61.

Il piano prevede per l'anno 2025 e per l'anno 2026 la spesa di € 57.382,80 oltre gli emolumenti di cui all'art. 90 comma 3 del D.Lgs 267/2000 calcolati in € 24.760,00 comprensivi di oneri a carico dell'Ente per € 4.760,00, per un totale complessivo di € 82.142,80 per l'assunzione, a tempo determinato, di n. 2 istruttori amministrativi.

Visto

Per quanto attiene alle capacità assunzionali per lavoro flessibile:

- l'art. 9, comma 28 della D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, che prevede che i comuni in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e

562 dell'art. 1, L. n. 296/2006, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Tale percentuale è ridotta al 50% per gli enti non in regola con gli obblighi di contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006.

- il comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, il quale prevede che: *“Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.”*;

- che le assunzioni del personale in staff di cui all'art. 90 del TUEL rientrano tra le assunzioni a tempo determinato e pertanto sono soggette all'art. 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in materia rispetto del limite di spesa del personale flessibile;

#### Considerato

- che l'Ente non è in dissesto né versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n. 267/200;

#### Preso atto

che l'Ente ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate, con esito negativo;

#### Verificato

- che il Comune di Vitulazio, in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, al D.M. 17/03/2020, registra un rapporto tra spesa del personale anno 2023 sulla media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE, pari a 19,64%;

- che il Comune di Vitulazio si colloca nella fascia demografica lett. e), ovvero popolazione da 5000 a 9999, della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 7.796 abitanti al 31.12.2023, pertanto la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 dell'art. 4 è pari al 26,90%, e quella prevista in Tabella 3 dell'art. 6 è pari al 30,90%;

- che, dunque, l'Ente si colloca al di sotto del valore soglia del 26,90% della Tabella 1;

- che il Comune di Vitulazio rientra nei parametri di virtuosità di cui alla tabella 1 del D.M. 17.03.2020;

- che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto 17/03/2020, a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate

correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M., non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica, pertanto l'incremento teorico disponibile è il seguente € 304.760,56;

- che il richiamato D.M. 17 marzo 2020 prevede inoltre, per i suddetti comuni, una disciplina transitoria in base alla quale, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ad ulteriori valori percentuali indicati nella Tabella 2 del medesimo DM, pertanto l'incremento effettivo possibile per nuove assunzioni è pari a € **216.738,86** (ovvero 833.611,00 spese del personale 2018 x 26%);

- che la spesa annua prevista per le assunzioni a tempo indeterminato dal Comune di Vitulazio per l'anno 2024, pari a € **75.953,67** oltre Irap, è perciò contenuta entro il limite dell'incremento calmierato di € 216.738,86.

Considerato che ai sensi dell'art.7 del D.M. 17 marzo 2020 la maggior spesa, derivante dalle assunzioni effettuate nel rispetto del valore soglia e dell'incremento annuale per il personale a tempo indeterminato (artt. 4 e 5 del D.M. 17 marzo 20120), non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater e 562, della Legge 27 n. 296/2006.

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 (€ **893.947,68**), come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014;

Vista

Inoltre, la proposta di piano di fabbisogno di personale, con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pari ad Euro 111.647,61;

- che il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010 riferito all'anno 2009, pari a € 203.480,17, è rispettato;

CONSIDERATO

- che, in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;

Alla luce delle considerazioni che precedono, il revisore

Attesta

che il documento predisposto da questo ente quale sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati.

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole.

*Il Revisore Unico dei Conti*  
*Dott.ssa Patrizia Maffei*  
*(firmato digitalmente)*